

IN BREVE n. 42/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

NIENTE COMUNICAZIONE SOTTO I 25.822,84 EURO

Risposta numero 45391 da Sole 24 ore

D - Ho chiuso la partita Iva il 10 settembre 2007 fatturando nel 2007 circa 18.000 euro.
Sono tenuto alla compilazione della comunicazione annuale dati Iva entro il 29 febbraio 2008?

R - Il lettore non è tenuto alla comunicazione annuale dati Iva entro il 29 febbraio 2008. Infatti, le istruzioni chiariscono che sono esonerate dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale le persone fisiche che hanno realizzato, nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione, un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro anche se tenute a presentare la dichiarazione annuale.

L'IMMOBILE VUOTO LOCATO NON E' STRUTTURA SANITARIA

Risposta numero 45541 da Sole 24 ore

D - Una società immobiliare possiede un unico immobile acquisito in leasing e non ha personale né dipendente né professionista. Relativamente a tale immobile, la società ha ottenuto un'autorizzazione sanitaria per l'«apertura e messa in esercizio di un'attività di assistenza ambulatoriale odontoiatrica monospecialistica».

La società ha stipulato distinti contratti con tre medici che utilizzano i locali per lo svolgimento della propria attività, ma non svolge direttamente alcuna attività sanitaria né ha proprio personale presso l'immobile.

Si chiede se la società rientra tra i soggetti interessati dall'articolo 1, commi da 38 a 42 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare se, in quanto dotata di autorizzazione sanitaria, deve essere considerata una «struttura sanitaria privata» pur svolgendo solo attività di gestione immobiliare.

R - Si ritiene che il soggetto che si limita a concedere in locazione locali non attrezzati non rientri fra le strutture sanitarie, per le quali la legge 296/2006, Finanziaria 2007, ha previsto l'obbligo di riscossione accentrata dei compensi percepiti dai medici che operano in queste strutture (articolo 1, commi da 38 a 42, legge 296 del 27 dicembre 2006).

Infatti, secondo la definizione contenuta nella circolare 13/E del 15 marzo 2007, per strutture sanitarie private si intendono le «società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari». Invece, la società cui fa riferimento il lettore svolge l'attività di gestione immobiliare.

Inoltre, si tratta di locazione di un immobile non attrezzato.

Quindi, nel caso proposto dal lettore, non viene neppure in considerazione la risoluzione 270/E del 27 settembre 2007, con la quale l'agenzia delle Entrate ha chiarito che sussiste l'obbligo di riscossione accentrata dei compensi nei casi in cui si mettono a disposizione locali a uso sanitario,

forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione medica o paramedica o, in alternativa, si organizzano servizi strumentali all'esercizio dell'attività stessa.

REPERIBILITA' e RIPOSI

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo ad un interpello in merito alle modalità di fruizione dei riposi giornalieri o settimanali dei lavoratori con obbligo di reperibilità, si è così espressa:

"....nel caso in cui i lavoratori vengano richiamati in servizio, i riposi giornalieri e settimanali decorrono nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo di ore eventualmente già fruiti..."

In particolare per gli ospedalieri con obbligo di reperibilità, in caso di richiamo in ospedale per reperibilità mentre stanno fruendo della sosta giornaliera di 11 ore o di quella settimanale di 24 ore, il riposo interrotto riprenderà nuovamente ex novo a decorrere dal termine della prestazione lavorativa fuori orario, senza cioè cumulo con le ore godute prima della chiamata.

**IN ALLEGATO A PARTE Interpello Min. Lavoro 31/2007 del 5 novembre 2007
(documento 159)**

DISTINZIONE TRA LAVORO AUTONOMO e LAVORO A DOMICILIO

Con sentenza n. 21954/2007, la Cassazione ha affermato che

- nel lavoro a domicilio il lavoratore è parte integrante del ciclo produttivo pur se opera al di fuori dell'azienda con mezzi ed attrezzature proprie e l'oggetto della prestazione non è l'opera in se ma l'energia lavorativa
- nel lavoro autonomo il prestatore deve possedere una organizzazione distinta, assumere il rischio di impresa e possedere mezzi produttivi e struttura imprenditoriale.

ACCREDITO MATERNITA' EXTRALAVORO

In tema di legittimità del riconoscimento all'accredito della contribuzione figurativa per astensione obbligatoria per maternità intervenuta al di fuori del rapporto di lavoro, la Corte dei conti (Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Piemonte, sentenza 2.10.2007 n. 242) continua a pronunciarsi favorevolmente: "sussiste il diritto al riconoscimento, ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25, co. 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione a quanto disposto dagli artt. 16 e 17 dello stesso testo normativo i quali disciplinano diritti e doveri in occasione della maternità in ambito lavorativo, a domanda e con effetti a decorrere dalla stessa, ancorché la stessa sia avanzata non in costanza di attività lavorativa".

PASSARE COL ROSSO NIENTE INAIL

La Cassazione con la sentenza 21617/2007 ha stabilito che attraversare la strada col rosso poiché è vietato, non dà diritto al risarcimento INAIL se nel farlo si viene investiti durante il tragitto ufficio-casa.

SALTA IL PRELIEVO FORZOSO SULLE PENSIONI PER IL FONDO CREDITO

E' stato deciso dal Senato (ora passa alla Camera) in sede di conversione in legge del decreto legge 1 ottobre 2007 numero 159 (decreto fiscale collegato alla Finanziaria) l'abrogazione della iscrizione di diritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, prevista dal comma 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto 45 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene però previsto che i pensionati pubblici che fruiscono pensioni INPDAP e i pensionati e dipendenti in servizio presso enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP se vorranno essere iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali con obbligo di versamento rispettivamente dello 0,15 sulla pensione e 0,35 % sullo stipendio in godimento, debbano espressamente comunicarlo per iscritto all'INPDAP; l'iscrizione decorrerà a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

RISCATTO PERIODI ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero delle Politiche della Famiglia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto del 31 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, con il quale si dà facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia e si adeguano le tabelle per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai sensi dell'articolo 1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2007, n. 296.

Ricordiamo che con la Legge 23 dicembre 2000 numero 388 (Finanziaria 2001) art. 80 comma 2 è stata introdotta per il congedo per gravi motivi di famiglia una indennità e la contribuzione figurativa fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale, pertanto il riscatto riguarda i periodi antecedenti a tale data.

Legge 27 dicembre 2007, n. 296

789. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.

790. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguata le tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

IN ALLEGATO A PARTE Min. Lavoro - Decreto 31 agosto 2007 (documento 160)